



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Direzione di Area Assistenza istituzionale

Seconda Commissione
Sviluppo economico e rurale

Parere referente

Proposta di deliberazione n. 103

Al Presidente del Consiglio regionale

- e
p.c. Ai Consiglieri regionali
Al Segretario generale del Consiglio regionale
Alla Commissione di Controllo
Al Consiglio delle Autonomie locali
Alla Commissione Pari opportunità
Alla Conferenza permanente delle Autonomie sociali
Al Direttore generale della Giunta regionale
Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
Ai Responsabili dei Settori di attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Deputazione generale. Designazione di un rappresentante regionale in sostituzione del componente cessato dalla carica.

In sede referente
Favorevole

Seduta del 16 settembre 2026
A maggioranza

Consiglieri	gruppo	deleghe	presente	favorevole	contrario	astenuto
Brenda Barnini	PD		☒	☒	☐	☐
Marcella Amadio	FdI		☐	☐	☐	☐
Mario Puppa	PD		☒	☒	☐	☐
Roberta Casini	PD	Serena Spinelli PD	☒	☒	☐	☐
Irene Galletti	M5S		☒	☒	☐	☐
Luca Minucci	FdI		☒	☐	☐	☒
Marco Stella	FI		☐	☐	☐	☐
Matteo Trapani	PD		☒	☒	☐	☐
Gabriele Veneri	FdI		☐	☐	☐	☐

Pareri esaminati	Reg. int.	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm.	art. 46	☐	☐	☐	☐	☒
preventivo Commissione Controllo	art. 65	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio CAL	art. 68	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio CRPO	art. 71	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio COPAS	art. 75	☐	☐	☐	☐	☒
secondario Comm.	art. 44	☐	☐	☐	☐	☒

Istruttoria

scheda di legittimità	con rilievi	☐	senza rilievi	☒
scheda fattibilità	con rilievi	☐	senza rilievi	☐
attestazione copertura finanziaria	acquisita	☐	non richiesta	☒
approvato con modifiche	titolo	☐	testo	☒
proposta di risoluzione collegata		☐	drafting	☒
			sostanziali	☒

Note: la Commissione, valutate le proposte di candidatura, ha deliberato di designare il Sig. Daniele Magrini quale rappresentante regionale nella Deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

La funzionaria
Silvia Fantini

 SILVIA FANTINI
16.09.2026 17:14:40
GMT+02:00

Il direttore
MARIA
CECILIA
TOSETTO
17.09.2026
12:15:16
GMT+02:00


Il Consiglio regionale

Visto lo statuto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, di seguito denominata Fondazione, la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello statuto stesso, è definita quale persona giuridica privata, senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale;

Visto l'articolo 6, comma 1, dello statuto della Fondazione, il quale prevede la Deputazione generale quale organo di indirizzo della Fondazione stessa;

Visto l'articolo 7 dello statuto della Fondazione, il quale disciplina la Deputazione generale e prevede, in particolare, quanto segue:

- ai sensi del comma 1, la Deputazione generale è composta da quattordici componenti, di cui uno designato dalla Regione Toscana;
- ai sensi del comma 2, ottenute tutte le designazioni, la Deputazione generale uscente, sentito il Collegio dei sindaci, accerta l'osservanza dello statuto e delle norme di legge ivi richiamate da parte degli enti designanti e provvede alla nomina delle persone designate;
- ai sensi del comma 4, i membri della Deputazione generale agiscono in piena autonomia e indipendenza nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto e non rappresentano gli enti dai quali sono stati designati, né rispondono ad essi del proprio operato;

Visto l'articolo 8, comma 1, dello statuto della Fondazione, il quale prevede che la Deputazione generale rimanga in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e decada con la scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo al quarto e ultimo esercizio;

Visto l'articolo 13, comma 3, dello statuto della Fondazione, il quale prevede quanto segue:

- quando nel corso del mandato si verifichi per qualsiasi motivo una vacanza nelle deputazioni, la Deputazione generale in carica provvede alla nomina del sostituto;
- qualora si tratti di sostituire un proprio componente, la Deputazione generale effettua la nomina sulla base di una nuova designazione da parte dell'ente che aveva designato il componente venuto meno, ai sensi dell'articolo 7;
- il sostituto dura in carica fino allo scadere del mandato conferito al sostituto;

Visto l'articolo 13, comma 3 bis, dello statuto della Fondazione, il quale prevede che il regolamento della struttura e degli organi della Fondazione, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera n), dello statuto stesso, disciplini le modalità e i termini per le richieste di designazione e i relativi tempi di risposta;

Visto l'articolo 6, comma 2, del regolamento della struttura e degli organi della Fondazione relativo alle modalità di sostituzione dei componenti la Deputazione generale, il quale prevede che, entro quindici giorni dal verificarsi della vacanza, il Presidente invii una lettera all'ente designante chiedendo che quest'ultimo provveda nei tre mesi successivi ad indicare un nuovo nominativo;

Vista la deliberazione 8 aprile 2025, n. 17 (Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Deputazione generale. Designazione di un rappresentante regionale) con la quale è stato designato il signor Paolo Chiappini quale componente della Deputazione generale della Fondazione;

Visto l'estratto della decisione adottata dalla Deputazione generale nella riunione del 28 aprile 2025, pervenuta agli atti del Consiglio regionale in data 21 maggio 2025, prot. n. 7330/2.12, con la quale delibera di nominare a far parte della Deputazione generale per il quadriennio 2025-2029, tra gli altri, il signor Paolo Chiappini;

Vista la nota del Presidente della Fondazione del 30 giugno 2026, pervenuta agli atti del Consiglio regionale in data 1° luglio 2026, prot. n. 8637/2.12, con la quale si comunica il decesso del signor Paolo Chiappini e si chiede la designazione di un componente, di competenza della Regione Toscana, della Deputazione generale entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta;

Vista la nota del Presidente della Fondazione del 24 agosto 2026, pervenuta agli atti del Consiglio regionale in pari data, prot. n. 11327/2.12, con la quale si chiede nuovamente la designazione di un componente, di competenza della Regione Toscana, della Deputazione generale entro tre mesi dalla data della richiesta effettuata con la sopra citata nota il 30 giugno 2026;

Visti i seguenti requisiti di professionalità previsti per la carica di componente della Deputazione generale:

- ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dello statuto della Fondazione, il componente designato dalla Regione Toscana deve essere scelto tra persone in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e comprovate esperienze e competenze attinenti ad almeno uno dei settori in cui opera la Fondazione e precisati all'articolo 3 dello statuto della Fondazione;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 7, dello statuto della Fondazione, la designazione dei componenti è ispirata a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e di professionalità e idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite. I profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire l'incarico e gli ambiti entro i quali i componenti devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto, anche ai fini di una equilibrata composizione dell'organo, sono fissati previamente, in termini generali e obiettivi, dalla Deputazione generale e resi pubblici;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento della struttura e degli organi della Fondazione, i componenti la Deputazione generale devono possedere titoli culturali e professionali adeguati, nonché competenze maturate in almeno uno dei "settori ammessi" di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461), mediante un'esperienza complessiva di almeno tre anni, anche non consecutivi, in una o più delle seguenti attività:
 - a) esercizio di una libera professione, per la quale sia prevista l'iscrizione a un albo;
 - b) docenti di ruolo nel settore dell'istruzione secondaria di secondo grado o universitaria, con incarichi di insegnamento o di ricerca in istituti/enti pubblici o privati riconosciuti o parificati;
 - c) componente di organi di indirizzo, amministrazione o controllo ovvero titolare di incarichi direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese o enti del terzo settore;

Visto l'articolo **13**, comma 1, dello statuto della Fondazione, il quale prevede che le cariche negli organi della Fondazione stessa non possano essere ricoperte per più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo;

Visti i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo **14**, comma 2, dello statuto della Fondazione, per il quale non possono essere nominati Presidente o componenti le Deputazioni (Generale e Amministratrice) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, lett. a), b), c), d), f), e comma 1 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), o nelle condizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e

delle cause di sospensione), nonché coloro che – al di fuori dei casi precedenti – non siano comunque in possesso di requisiti di idoneità etica conformi agli scopi istituzionali della Fondazione e necessari per garantirne la piena tutela anche dell'immagine;

Viste le seguenti cause di incompatibilità previste per la carica di componente della Deputazione generale:

- ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dello statuto della Fondazione, i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. o di società concorrenti del suo gruppo;

- ai sensi dell'articolo 14, comma 2 bis, dello statuto della Fondazione, chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico; la Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione;

- ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello statuto della Fondazione, i componenti della Deputazione generale non possono ricoprire cariche negli organi della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e delle altre società del gruppo Monte dei Paschi di Siena, né essere Direttore generale, né dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; i componenti della Deputazione generale possono, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 4, dello statuto stesso, ricoprire incarichi negli organi di altre società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione con un limite massimo di due incarichi;

- ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello statuto della Fondazione, non possono essere altresì nominati Presidente o componenti le deputazioni:

- a) gli amministratori, i componenti i collegi dei sindaci e i soggetti legati da contratti di natura subordinata o assimilabili agli enti cui compete il potere di designazione dei componenti la Deputazione generale ovvero il potere di indicare le terne ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7 commi 1 e 3, nonché i soggetti legati ai predetti enti da rapporti di collaborazione, nonché coloro che siano cessati da tali incarichi da meno di un anno;

- b) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di due anni;

- c) i componenti di organi di altre fondazioni bancarie, nonché coloro che svolgono funzioni di direzione in altre fondazioni di origine bancaria, **nonché coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di origine bancaria, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;**

- d) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione con i quali la Fondazione stessa abbia rapporti organici e permanenti istituiti mediante formale convenzione, ad eccezione degli enti e imprese strumentali;

- e) i membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, metropolitani, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi e delle comunità montane, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;

- f) i segretari e i direttori generali della Regione Toscana, della Provincia di Siena, dei comuni della Provincia di Siena, delle unioni dei comuni di cui almeno uno sia situato nella Provincia di Siena, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
 - g) i dipendenti dei comuni della provincia di Siena, nonché coloro che siano cessati da tali incarichi da meno di un anno;
 - h) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere operanti nei territori coincidenti, anche in parte, con quelli della provincia di Siena, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
- ai sensi dell'articolo **14**, comma 6, dello statuto della Fondazione, non sono compatibili con la carica di Presidente o di componenti le Deputazioni coloro che ricoprono, all'interno di un partito politico o di un raggruppamento politico (a titolo esemplificativo, una lista, un movimento, un'associazione) che abbia partecipato ad elezioni politiche o amministrative, un ruolo esecutivo a livello nazionale ovvero a livello regionale, metropolitano, provinciale o comunale in uno dei comuni della Provincia di Siena, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di un componente della Deputazione generale della Fondazione, in sostituzione del signor Paolo Chiappini;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera a), il quale attribuisce alla competenza del Consiglio regionale le nomine e le designazioni attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;
- l'articolo 7, comma 1, il quale prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblichi avvisi, ad eccezione che per gli incarichi previsti dal comma stesso, per la presentazione di proposte di candidatura da parte dei soggetti individuati dal comma 4 dell'articolo stesso;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale;
- l'articolo 7, comma 8 bis, lettera a), il quale prevede che i soggetti di cui al comma 8 individuino i candidati in modo autonomo oppure nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 a seguito dell'avviso pubblico;
- gli articoli 10, 11, 12 e 13 relativi alla disciplina delle cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse e limitazioni per l'esercizio degli incarichi;
- l'articolo 17, comma 1, il quale prevede che, in caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato, l'organo regionale competente provvede alla sostituzione;
- l'articolo 17, comma 2, il quale stabilisce che l'organo regionale competente provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione e che la nomina o designazione del componente da sostituire è effettuata con le procedure di cui all'articolo 7, comma 8, della legge stessa;
- l'articolo 17, comma **3**, il quale prevede che, l'incarico del soggetto subentrante cessi alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;
- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Visto l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nel primo semestre 2025, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, pubblicato nella Parte terza n. 44 del Bollettino ufficiale della Regione Toscana del

30 ottobre 2024, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la procedura di cui trattasi;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008:

- Balani Mauro;
- Miluccio Francesco.

Vista la seguente proposta di candidatura pervenuta ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- **Magrini Daniele.**

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data **16 settembre 2026**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla **Seconda** Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la designazione del signor **Magrini Daniele** quale componente della Deputazione generale della Fondazione, in sostituzione del componente cessato dalla carica;

Ritenuto, pertanto, di designare il signor **Magrini Daniele** quale componente della Deputazione generale della Fondazione, in sostituzione del componente cessato dalla carica, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva resa dal signor **Magrini Daniele**, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale lo/a stesso/a, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008 e delle altre cause ostative previste per l'assunzione dell'incarico;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor **Magrini Daniele** è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata dal signor Magrini Daniele, che lo stesso si trova nella condizione di lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 5, comma 9, il quale prevede, a favore di soggetti collocati in quiescenza, la possibilità di conferimento solo a titolo gratuito di incarichi in organi di governo delle pubbliche amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, salvi eventuali rimborsi spese rendicontati;

Preso atto che l'erogazione del trattamento economico da parte della Fondazione deve essere subordinata alle verifiche relative all'applicazione della disciplina di cui l'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di designare il signor **Magrini Daniele** quale componente della Deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in sostituzione del componente cessato dalla carica;
2. **di dare atto che l'erogazione del trattamento economico, da parte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, deve essere subordinata alle verifiche relative all'applicazione della disciplina di cui l'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012.**
3. di prendere atto che il suddetto incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della l.r. 5/2008 e dell'articolo 13, comma 3, dello statuto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, cessa alla scadenza dell'attuale mandato della Deputazione generale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.